



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 2243/2020

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alberto Valle	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 09/12/2020, promossa con atto di citazione

da

(C.F.) rappresentata e difesa in

giudizio dall'avv. prof. Marco Ticozzi con domicilio eletto presso il suo studio,
come da procura allegata all'atto di citazione in appello;

appellante

contro

FALLIMENTO

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

) rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giampaolo Mardegan, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di risposta in appello;

appellato

BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN LCA (C.F. 00204010243)

appellata contumace

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1554 emessa il 2/11/2020 dal Tribunale di Padova (Giudice dott. Maddalena Saturni).

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

In via preliminare:

- in accoglimento del presente atto d'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 1554 del 2.11.20, G.U. dott. Maddalena Saturni nella causa rg. 7980/2015, comunicata in data 3.11.20 e mai notificata, accertare e dichiarare l'estinzione della causa per mancata riassunzione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza Spa in LCA.

Nel merito in via principale:

- in accoglimento del presente atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di _____ Spa per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Padova n. 1554 del 2.11.20, G.U. dott. Maddalena Saturni nella causa rg. 7980/2015, comunicata in data 3.11.20, e comunque respingere le domande attoree tutte di primo grado avanzate contro _____ Spa perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.

In ogni caso

con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa e respinta:

nel merito:

- rigettare l'appello promosso da _____ S.p.A., in quanto totalmente infondato, tanto in fatto, quanto in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;

- per l'effetto, confermare integralmente, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n. 1554/2020 del Tribunale di Padova, emessa in esito al giudizio di primo grado rubricato al n. 7980/2015 di R.G. in data 02.11.2020 e pubblicata con il deposito in cancelleria il successivo 03.11.2020, non notificata;

in ogni caso:

- con rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 14/9/2015, il Fall. _____ spa in liquidazione conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Padova, Banca Popolare di Vicenza spa per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma 2 lf della rimessa, effettuata in data 8/1/2013 nel conto corrente n. _____, pari all'importo di € 265.728,21, nonché per sentire condannare la convenuta alla restituzione della somma.

Si costituiva BPVi chiedendo il rigetto della domanda.

In conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa di BPVi, veniva dichiarata l'interruzione del processo.

Il Fallimento riassumeva la causa nei confronti di _____ spa, istituto che si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti di BPVi spa in lca.

Con atto del 14/5/2018, interveniva in causa BPVi spa in lca aderendo alle conclusioni di ISP.

Disposta consulenza tecnica ed assunta la prova testimoniale richiesta, con sentenza n. 1558 del 2/11/2020, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, accoglieva la domanda nei limiti dell'importo di € 253.952,28 condannando ISP a versare la suddetta somma, oltre alle spese di Ctu ed alle spese processuali.

Avverso la sentenza, ISP proponeva tempestivo appello, mentre il Fall.

_____ spa in liquidazione, costituitosi, resisteva al gravame.

Nonostante la regolarità della notifica, BPVi rimaneva contumace.

All'udienza del 23/6/2022, udienza tenuta in modalità scritta ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica per Covid-19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con la sentenza impugnata, il primo giudice, dopo aver escluso che il processo si fosse estinto per mancata riassunzione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, peraltro, intervenuta in causa, ha affermato la titolarità in capo a ISP del singolo rapporto oggetto di causa, pendente all'atto della cessione. Nel merito, ha rilevato che l'elemento oggettivo era rappresentato dal dato temporale e dalla natura solutoria della rimessa, mentre l'elemento soggettivo era comprovato da vari elementi indiziari.

ISP ha proposto appello per i seguenti motivi:

1. *la mancata declaratoria di estinzione del giudizio;*
2. *il mancato accertamento del difetto di legittimazione passiva.*

Innanzitutto, deve essere rigettata la prima doglianza volta ad affermare l'estinzione del processo per non essere questo stato riassunto, a seguito dell'interruzione determinata dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa in lca, anche nei confronti di quest'ultima quale parte originaria.

Al riguardo, va osservato, in termini generali, che la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di

"*legitimatio ad processum*", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il contraddittorio deve essere sempre integrato con la parte originaria o il suo successore universale, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione a titolo particolare. Tuttavia, in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza che assuma rilievo, ai fini della tempestività della riassunzione, eventuale errore nella individuazione del destinatario della notifica cui corrisponde la necessità di integrare il contraddittorio (Cass. 6921/19; 2174/16; 21869/13; 17679/09). In sostanza, ove il processo sia stato interrotto, è sufficiente - ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo - il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale. E, *in caso di revocatoria fallimentare di rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria, la quale, in corso di causa, sia stata posta in*

liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del processo, è valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs 1settembre 1993, n. 385, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa (Cass. 10456/14).

Nel caso di specie, BPVi è intervenuta volontariamente in primo grado integrando così il contraddittorio ed assumendo la posizione di litisconsorte necessario.

Correttamente, dunque, è stato notificato l'appello anche a BPVi, in mancanza della quale notifica si sarebbe dovuto procedere ex art. 331 cpc, senza alcuna decadenza (cfr. Cass. 19379/21, secondo cui: *la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato*).

Ciò premesso, in relazione al secondo motivo di doglianza, va verificato se sussiste in capo a ISP la legittimazione passiva in relazione all'azione revocatoria di cui si discute, questione che presuppone l'accertamento della titolarità del rapporto sotteso.

Ebbene, al riguardo, va ricordato che Intesa Sanpaolo non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a BPVi secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 cc, ma solamente in quelli espressamente

indicati nel DL 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda 26/6/2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è stabilita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.

E con DL n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa (e di Veneto Banca s.p.a.), nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano *“alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”*.

L'art. 3 appena citato, al comma 1°, stabilisce che *“I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”* e prosegue affermando che *“restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: ...c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad*

essa, e le relative passività... ”.

Al comma 2 è poi stabilito che *“... Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1... ”.*

In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, DL n.99/2017, sopra riportati, dunque, BPVi spa in l.c.a., in data 26 giugno 2017 ha stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest’ultima.

In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione, l’art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, *“i crediti di BPVI... classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali”* da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appare difficile ed incerta.

Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) DL 99/17 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione *le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale debba ritenersi prevalente rispetto a quello dell’oggetto dei rapporti trasferiti ed

individuati al momento della cessione. Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione ed una disparità di trattamento - fra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, laddove il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle esposizioni scadute ed ai relativi rapporti contrattuali.

Del resto, all'art. 3 del contratto, si legge, a completamento dell'interpretazione offerta, che: *"...Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti..."*.

Ad ulteriore precisazione, l'art. 3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: *"Le Banche in LCA e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto necessario ed opportuno affinché ISP venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, i sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), del Decreto-legge Banche Venete e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati*

passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con ISP rispetto al predetto contenzioso escluso; quindi, in caso di coinvolgimento di ISP, le banche nelle CA e gli organi delle liquidazione coatta amministrativa e dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e partì che ISP venga sostituita nella posizione sostanziale processuale passiva anche attraverso ogni atto iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca i nelle CA del singolo contenzioso...". E, in effetti BPVi spa in lca, in primo grado, aveva aderito alla richiesta declaratoria del difetto di legittimazione passiva di ISP.

Ora, la particolarità del caso di specie deriva dal fatto che il credito in questione è rappresentato dalla domanda ex art. 67, comma 2, lf proposta dal fallimento in relazione alla somma di € 253.952,28, annotata in data 08/01/2013 sul conto di corrispondenza n. _____, presso la filiale di San Giorgio in Bosco di Banca Popolare di Vicenza, già intestato alla _____ spa e ricadente nel periodo sospetto in quanto intervenuta in data 13/5/2013, ossia nei sei mesi precedenti, la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo.

Secondo questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la pretesa restitutoria in questione non può rientrare tra le passività incluse nel perimetro della cessione e, ciò, in base alla disciplina appena riportata che esclude dal perimetro della cessione i rapporti deteriorati.

E che il credito conseguente alla revocatoria azionata dal Fallimento debba farsi rientrare tra i crediti *classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla*

Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali è dimostrato dal fatto che il pagamento è stato eseguito dalla società, allora in bonis, mentre si trovava in stato di insolvenza tanto da essere dichiarata fallita in data 23/8/2013, non avendo risolto la propria crisi con il concordato preventivo presentato il 13/5/2013.

Considerato che, in base alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia, è da classificare come credito in sofferenza *“il complesso delle esposizioni ... nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”*, tanto basta per ritenere il credito da cui è originata la pretesa restitutoria del fallimento, come credito deteriorato in quanto di difficile esazione. In tale concetto, infatti, deve essere ricompresa anche la stabilità ed efficacia del pagamento eseguito.

Del resto, va osservato che la sentenza non è stata oggetto di impugnazione - da BPVi spa in lca - nella parte in cui è stata accertata la conoscenza dello stato di insolvenza del predetto istituto bancario che, dunque, ha ricevuto la rimessa solutoria in data 8/1/13 nella consapevolezza dello stato di irreversibile crisi in cui versava spa (v. pag. 23 sentenza: *“i rappresentanti delle banche... vennero informati delle gravi difficoltà in cui versava la società...”* e pag. 24, laddove, dopo aver dato atto che al rappresentante di ogni banca era stata consegnata copia della situazione di liquidazione al 31/12/2012, è

richiamata la CtU nella parte in cui è precisato che quel documento non poteva
“lasciare dubbi in merito alle condizioni di grave insolvenza della

*” e che “fin dall'analisi del bilancio del 2011 la banca avrebbe potuto
comprendere lo stato di crisi di liquidità e notevole difficoltà finanziaria”).*

Pertanto, il pagamento oggetto di revocatoria è avvenuto, sì, nell'ambito di un rapporto inerente o funzionale all'impresa bancaria, ma in adempimento di un credito deteriorato, come tale escluso dalla cessione; infatti, ai fini della individuazione del perimetro di questa, non rileva tanto l'intervenuto scioglimento del rapporto ex art. 78 l.f. a seguito del fallimento, quanto il fatto che si tratta di un conto corrente da cui era derivata una più ampia esposizione debitoria qualificabile come *“unlikely to pay”* e, come tale, esclusa dal perimetro della cessione. Del resto, in generale, per l'azione revocatoria, *la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque, anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti* (Cass. 13308/2018), e, nella specie, le esposizioni di difficile esazione non erano state trasferite a ISP; peraltro, va considerato che dalla restituzione conseguente all'inefficacia del pagamento deriva la facoltà dell'originario creditore di insinuarsi al passivo del fallimento per la soddisfazione del credito, secondo le regole del concorso.

Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la carenza

di legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo spa, dando atto che nessuna domanda è stata proposta nei confronti di BPVi spa in lca, del resto, improcedibile.

In considerazione della controversa soluzione della questione in giurisprudenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, a totale riforma della sentenza n. 1554 emessa il 2/11/20 dal Tribunale di Padova, dichiara il difetto di legittimazione passiva di _____ spa;
- compensa le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.

Venezia, 20/10/22

Il Presidente

Caterina Passarelli